Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 232

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*

Roma - Giovedì. 25 settembre 1958

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144



# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1958, n. 912.
**Rettifica del decreto Presidenziale 29 aprile 1957, di approvazione del piano particolareggiato n. 133 bis di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona di via Trionfale, nuove vie di piano regolatore e via della Camilluccia** . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3752

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1958, n. 913.
**Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Massa Carrara ad acquistare il complesso immobiliare denominato « ex Villa Pisani », sito in Carrara, per adibirlo a mostre e rassegne espositive dei prodotti delle industrie estrattive locali (marmi di Carrara).** Pag. 3752

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1958, n 914.
**Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena ad acquistare uno stabile per l'ampliamento della propria sede** . . . . . . . Pag. 3752

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1958, n. 915.
**Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo, ad acquistare un appezzamento di terreno, sito nel comune di Lusia** . . . . . . Pag. 3753

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1958, n. 916.
**Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura, e disposizioni transitorie** . . . . . . . . . . . Pag. 3753

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1958, n. 917.
**Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola tecnica statale commerciale « Nicolò Gallo » con annessa Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale di Porto Empedocle** . . . . . . . Pag. 3764

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1958.
**Approvazione di alcune condizioni di polizza per il caso d'invalidità, presentate dalla Compagnia anonima di assicurazioni di Torino, con sede in Torino** . . . . Pag. 3764

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1958.
**Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese di assicurazione « L'Abeille », con sede in Milano** . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3764

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1958.
**Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di alcuni tassi di premio relativi a tariffe attualmente in vigore, presentati dalla Società Fondo Assicurativo tra Agricoltori (F.A.T.A.), con sede in Roma** . . Pag. 3764

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero di grazia e giustizia:** Esito di ricorso Pag. 3765

**Ministero dell'industria e del commercio:** Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi . Pag. 3765

**Ministero del tesoro:**
Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968 . . . . . . . . Pag. 3765
Media dei cambi e dei titoli . . . . . . . Pag. 3765

## CONCORSI ED ESAMI

**Prefettura di Nuoro:** Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3766

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1958, n. 912.

**Rettifica del decreto Presidenziale 29 aprile 1957, di approvazione del piano particolareggiato n. 133-bis di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona di via Trionfale, nuove vie di piano regolatore e via della Camilluccia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, con il quale fu approvato, così come proposto dal Comune, il piano particolareggiato n. 133 *bis* di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona di via Trionfale e della Camilluccia;

Ritenuto che, nel voto della Commissione di cui all'art. 3 della legge 24 marzo 1932, n. 355, nonchè nelle premesse del suddetto decreto l'altezza delle palazzine nella zona veniva indicata in m. 18, con riferimento alla proposta comunale;

Ritenuto che la proposta comunale, contenuta nella deliberazione consiliare del 24-25 maggio 1955, n. 911, stabiliva invece detta altezza in m. 19;

Considerato, pertanto, che l'indicazione di m. 18, di cui al citato decreto, è conseguenza di un errore materiale che va rettificato;

Visto il voto n. 685 espresso dalla Commissione per il piano regolatore di Roma;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A rettifica del decreto Presidenziale 29 aprile 1957, citato nelle premesse, l'altezza massima per le palazzine con limitazioni ricadenti nel perimetro del piano particolareggiato n. 133-*bis*, di esecuzione del piano di Roma approvato con il medesimo decreto, deve intendersi stabilita in m. 19 così come proposto dal comune di Roma con delibera 24-25 maggio 1955, n. 911.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1958

GRONCHI

ZOLI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1958*
*Atti del Governo, registro n. 114, foglio n. 51* — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1958, n. 913.

**Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Massa Carrara ad acquistare il complesso immobiliare denominato « ex Villa Pisani », sito in Carrara, per adibirlo a mostre e rassegne espositive dei prodotti delle industrie estrattive locali (marmi di Carrara).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 12/150 del 2 maggio 1958, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Massa Carrara ha stabilito di acquistare un complesso immobiliare sito in Carrara, per destinarlo a mostre e rassegne espositive dei prodotti delle industrie estrattive locali (marmi di Carrara);

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

*Articolo unico.*

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Massa Carrara è autorizzata ad acquistare, per adibirlo a mostre e rassegne espositive dei prodotti delle industrie estrattive locali (marmi di Carrara) il complesso immobiliare denominato « ex Villa Pisani », sito in Carrara, viale XX Settembre, di complessivi mq 5612, costituente la proprietà indivisa dei fratelli Carlo Alberto, Giovanni Battista, Franklina, Anna Maria e Maurizio Pisani, alle condizioni previste nella deliberazione n. 12/150 del 2 maggio 1958.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1958

GRONCHI

Bo

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1958*
*Atti del Governo, registro n. 114, foglio n. 52* — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1958, n. 914.

**Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena ad acquistare uno stabile per l'ampliamento della propria sede.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio

decreto legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Viste le deliberazioni numeri 261 e 323 dell'11 novembre 1957 e del 21 febbraio 1958, con le quali la Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena ha stabilito di acquistare uno stabile per l'ampliamento della propria sede;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

*Articolo unico.*

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena è autorizzata ad acquistare, per l'ampliamento della propria sede, lo stabile sito in Modena, via Mondatora n. 33, di proprietà dei signori: Gamberini Ida ved. Corsini; Gamberini Iolanda Margherita in Vandini; Gamberini dott. Pietro; Gamberini Maria Rosa in Bonfiglioli; Gamberini Ermete; Gamberini Alfonsina; Malagoli dott. ing. Primo; Malagoli dott.ssa Laura in Gibertoni e Malagoli Rosa, alle condizioni previste nelle deliberazioni numeri 261 e 323 dell'11 novembre 1957 e del 21 febbraio 1958.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1958

GRONCHI

Bo

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre* 1958
*Atti del Governo, registro n* 114, *foglio n* 54. — RELLEVA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1958, n. **915**.

**Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo, ad acquistare un appezzamento di terreno, sito nel comune di Lusia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 2597/30 in data 11 marzo 1958, con la quale la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Rovigo ha stabilito di acquistare un appezzamento di terreno per l'ampliamento della Centrale ortofrutticola di Lusia;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

*Articolo unico.*

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo è autorizzata ad acquistare dal sig. Targa ragioniere Umberto, fu Walter, e dalla signora Bonello Romilda ved. Targa, per sè e per la figlia minorenne Targa Maria fu Walter, un appezzamento di terreno di complessivi mq. 3000, sito in comune di Lusia, alle condizioni previste dalla deliberazione n. 2597/30, dell'11 marzo 1958.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1958

GRONCHI

Bo

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre* 1958
*Atti del Governo, registro n.* 114, *foglio n* 53 — RELLEVA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1958, n. **916**.

**Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura, e disposizioni transitorie.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 della legge 24 marzo 1958, n. 195, che autorizza il Governo ad emanare le disposizioni aventi carattere transitorio e di attuazione e quelle di coordinamento della legge anzidetta con le altre leggi in materia di ordinamento giudiziario;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI

DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO

CAPO I

ELEZIONI DEI MAGISTRATI COMPONENTI DEL CONSIGLIO

SEZIONE 1ª — *Collegi e uffici elettorali*

Art. 1.

*Collegi elettorali per l'elezione dei magistrati di corte d'appello e dei magistrati di tribunale*

I collegi istituiti dall'art. 26 della legge comprendono il territorio dei distretti di corte di appello indicati per ciascuno di essi nell'annessa tabella *A*. Nella stessa tabella è indicato il capoluogo di ciascun collegio.

Art. 2.

*Uffici elettorali*

Per l'elezione dei magistrati di corte di cassazione con ufficio direttivo e dei magistrati di corte di cassazione è istituito un ufficio unico elettorale presso la Corte suprema di cassazione.

Per l'elezione dei magistrati di corte di appello e per l'elezione dei magistrati di tribunale è istituito un ufficio elettorale, rispettivamente presso ciascuna corte di appello o sezione distaccata di corte di appello e presso ciascun tribunale.

Per l'elezione dei magistrati indicati nel comma precedente è istituito altresì, in ciascun collegio, un ufficio centrale elettorale presso la corte di appello del capo luogo del collegio stesso.

Art. 3.

*Composizione degli uffici elettorali*

L'ufficio unico elettorale presso la Corte suprema di cassazione è composto di un presidente di sezione, che lo presiede, e di due magistrati di corte di cassazione, designati dal Primo Presidente.

Gli uffici elettorali presso le Corti di appello e presso le sezioni distaccate delle Corti di appello sono composti di tre magistrati di corte di appello in servizio nel territorio del distretto, il più anziano dei quali esercita le funzioni di presidente, designati dal Presidente della Corte. Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato di corte di appello nominato dal Presidente della Corte.

Gli uffici elettorali presso i tribunali sono composti di tre magistrati di tribunale in servizio nel territorio del circondario, il più anziano dei quali esercita le funzioni di presidente, designati dal Presidente del Tribunale. Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato di tribunale o da un aggiunto giudiziario, nominato dal Presidente del Tribunale.

L'ufficio centrale elettorale presso le corti di appello dei capoluoghi di collegio è composto del Presidente della Corte, ovvero di un presidente di sezione da lui delegato, che lo presiede, di due magistrati di corte di appello e di due magistrati di tribunale, designati dal Presidente della Corte. Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato di tribunale o da un aggiunto giudiziario, nominato dal Presidente della Corte.

SEZIONE 2ª — *Elettorato attivo e passivo*

Art. 4.

*Categorie di elettori e di eleggibili*

L'appartenenza dei magistrati, nel giorno della elezione, alle categorie di elettori e di eleggibili indicate nell'art. 23 della legge, si determina con riferimento alla data del decreto di nomina o di promozione.

Art. 5.

*Appartenenza dei magistrati alle circoscrizioni degli uffici e ai collegi elettorali*

Ai fini della determinazione dell'ufficio e del collegio elettorale, secondo le disposizioni degli articoli 25 e 27 della legge, il magistrato trasferito si considera appartenente alla circoscrizione dell'ufficio di provenienza finchè non abbia assunto servizio nel nuovo. Questa disposizione si applica anche nel caso di destinazione a seguito di promozione, ferma tuttavia, per quanto concerne il cambiamento di categoria, la disposizione dell'articolo che precede.

*Agli stessi effetti di cui al comma precedente:*

*a*) i magistrati in supplenza o in applicazione continuativa, ovvero collocati fuori ruolo per incarichi speciali ai sensi dell'art. 210 dell'ordinamento giudiziario o di altre disposizioni di legge, ovvero comunque addetti continuativamente ad altri uffici, anche non giudiziari, si considerano appartenenti alla circoscrizione dell'ufficio nel quale prestano effettivo servizio nel giorno in cui ha luogo la votazione;

*b*) i magistrati fuori ruolo per aspettativa si considerano appartenenti alla circoscrizione dell'ufficio cui erano assegnati prima dell'aspettativa.

I magistrati comunque in servizio fuori del territorio dello Stato votano, secondo la rispettiva categoria, presso gli uffici elettorali di Roma.

Art. 6.

*Formazione delle liste degli elettori e degli eleggibili*

Entro dieci giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di convocazione del corpo elettorale, il Ministro per la grazia e giustizia comunica:

*a*) al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, l'elenco dei magistrati di corte di cassazione con ufficio direttivo e quello dei magistrati di corte di cassazione, con l'indicazione dell'ufficio giudiziario cui ciascuno di essi è addetto;

*b*) al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e ai presidenti delle corti di appello, secondo la rispettiva competenza, gli elenchi dei magistrati in servizio presso uffici non giudiziari e di quelli collocati fuori ruolo;

*c*) al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e al Presidente della corte di appello di Roma, secondo la rispettiva competenza, gli elenchi dei magistrati in servizio fuori del territorio dello Stato, nonchè quelli dei magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative.

Il Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, di concerto con il Procuratore Generale, forma la lista generale dei magistrati di corte di cassazione, indicando separatamente quelli con ufficio direttivo, con l'indicazione, per tutti, dell'ufficio di appartenenza, e la trasmette ai presidenti e ai procuratori generali delle corti di appello.

I presidenti delle corti di appello, di concerto con i procuratori generali, formano due liste dei magistrati che prestano servizio negli uffici compresi nei rispettivi distretti: nella prima sono iscritti i magistrati di corte di appello, nella seconda i magistrati di tribunale e gli aggiunti giudiziari. Estratti di quest'ultima lista, comprendenti i magistrati in servizio in ciascun circondario, sono trasmessi ai presidenti dei rispettivi tribunali.

I presidenti delle Corti di appello inviano copia delle due liste indicate nel precedente comma al Presidente della corte di appello del capoluogo del collegio, il quale, di concerto con il Procuratore generale, forma due liste generali dei magistrati in servizio nei distretti compresi nel Collegio, indicando per ciascuno l'ufficio di appartenenza. Copie della prima lista, nella quale sono iscritti i magistrati di corte di appello, sono trasmesse ai presidenti e ai procuratori generali delle corti di appello del collegio; copie della seconda, in cui sono iscritti i magistrati di tribunale e gli aggiunti

giudiziari, sono trasmesse ai presidenti e ai procuratori della Repubblica presso i tribunali compresi nel collegio medesimo.

Art. 7.

*Magistrati esclusi dal voto e non eleggibili*

Nelle liste di cui all'articolo precedente non sono iscritti i magistrati sospesi dalle funzioni.

In corrispondenza dei nomi dei magistrati che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 24 della legge è apposta l'annotazione « non eleggibile ». La stessa annotazione è apposta in corrispondenza dei nomi degli aggiunti giudiziari e dei magistrati di tribunale con meno di quattro anni di anzianità alla data delle elezioni.

Art. 8.

*Deposito delle liste*

Almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la votazione, la lista generale indicata nell'art. 6, secondo comma, è depositata nella cancelleria della Corte suprema di cassazione e nelle cancellerie delle corti di appello.

Entro lo stesso termine, la prima delle due liste generali indicate nel quarto comma dell'articolo citato è depositata nelle cancellerie delle corti di appello, comprese nel collegio, e la seconda nelle cancellerie dei tribunali facenti parte del collegio medesimo.

Tutti i magistrati possono prendere visione delle liste.

Art. 9.

*Aggiornamento delle liste*

Le liste sono aggiornate fino al giorno che precede le elezioni. A tal fine, dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di convocazione del corpo elettorale:

*a*) il Ministro per la grazia e giustizia comunica ai capi di corte i provvedimenti di promozione o di trasferimento;

*b*) dell'assunzione delle funzioni da parte dei magistrati che, in seguito a promozione o a trasferimento, raggiungono una sede compresa nella circoscrizione di un diverso ufficio elettorale, è data immediata comunicazione ai capi degli uffici giudiziari presso i quali sono costituiti i due uffici elettorali e, se il nuovo ufficio è compreso in altro distretto di corte di appello o in altro collegio, anche ai presidenti delle due corti di appello e ai presidenti delle corti di appello dei due capoluoghi di collegio.

Art. 10.

*Liste da trasmettere agli uffici elettorali*

Una copia della lista generale indicata nell'art. 6, secondo comma, è trasmessa al presidente dell'ufficio unico elettorale presso la Corte suprema di cassazione.

Ai presidenti degli uffici elettorali costituiti presso le corti di appello e presso i tribunali sono trasmessi, rispettivamente, una copia della lista dei magistrati di corte di appello e l'estratto della lista dei magistrati di tribunale e degli aggiunti giudiziari, indicati nell'articolo 6, terzo comma.

Ai presidenti degli uffici elettorali indicati nel comma precedente è comunicata altresì, secondo la rispettiva competenza, copia delle liste generali di cui all'art. 6, quarto comma.

Ai presidenti degli uffici centrali elettorali è trasmessa copia di entrambe le liste generali indicate nel comma precedente.

Art. 11.

*Rimborso di spese e indennità*

Ai magistrati che per esercitare il diritto di voto si recano fuori del comune in cui ha sede l'ufficio cui sono addetti, e ai componenti degli uffici elettorali incaricati a norma dell'art. 23 di consegnare gli atti della elezione all'ufficio centrale elettorale, competono il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione secondo le disposizioni in vigore.

SEZIONE 3ª — *Operazioni di voto*

Art. 12.

*Giorno della votazione*

La votazione per l'elezione dei componenti magistrati ha luogo in un giorno di domenica presso gli uffici elettorali previsti nell'art. 2, primo e secondo comma.

Art. 13.

*Schede*

Le schede per la votazione sono stampate in tre tipi diversi a seconda della categoria degli elettori, in conformità ai modelli *A*, *B* e *C* annessi al presente decreto.

Esse sono spedite in congruo numero dal Ministero di grazia e giustizia al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e ai presidenti delle corti di appello almeno venti giorni prima di quello stabilito per le elezioni.

I presidenti delle corti di appello trasmettono ai presidenti delle sezioni distaccate e ai presidenti dei tribunali dipendenti le schede occorrenti per la votazione, in congruo numero.

Art. 14.

*Sala elettorale*

La sala in cui ha luogo la votazione deve essere arredata in modo da assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e la segretezza del voto che deve essere espresso in cabina. Deve esservi un'urna la quale, previa constatazione dell'assenza di ogni contenuto, è sigillata prima dell'inizio della votazione.

Una copia delle liste generali indicate nel primo e terzo comma dell'art. 10 è affissa nella sala in cui ha luogo la votazione.

E' vietata l'esposizione o la diffusione, sotto qualsiasi forma, di altre liste di eleggibili o comunque l'indicazione di persone o di gruppi di persone determinate per le quali può essere espresso il voto.

Art. 15.

*Operazioni preliminari*

L'ufficio elettorale si riunisce alle ore 8.

Il presidente appone il bollo dell'ufficio giudiziario presso cui ha sede l'ufficio elettorale su un numero di schede pari a quello degli elettori iscritti nella lista. Il bollo è apposto all'esterno della scheda.

Le altre schede sono conservate a cura del presidente, e sono utilizzate, previa apposizione del bollo, qualora si presentino a votare, a norma del secondo comma dell'articolo seguente, elettori non iscritti nella lista, ovvero quando occorra sostituire schede deteriorate.

La votazione ha inizio alle ore 9 e prosegue fino alle ore 14; gli elettori che a tale ora si trovano nella sala dell'ufficio elettorale sono ammessi a votazione anche oltre il termine predetto.

Art. 16.

*Votazione*

I magistrati, previa identificazione, votano secondo l'ordine in cui si presentano.

Sono ammessi a votare i magistrati iscritti, rispettivamente, nelle liste degli elettori indicate nell'art. 6, secondo e quarto comma, e quelli che, anche se non iscritti, provino di avere assunto servizio entro il giorno delle elezioni in un ufficio compreso nella circoscrizione dell'ufficio elettorale. Questi ultimi sono iscritti in calce alla lista.

Il presidente dell'ufficio elettorale, o in sua assenza il componente più anziano, consegna una scheda e una matita a ciascun votante. Questi, nell'apposita cabina, scrive sulla scheda il cognome e il nome dei magistrati per i quali vota, aggiungendo, nei casi di omonimia, anche l'indicazione dell'ufficio cui essi sono addetti.

L'elettore chiude quindi la scheda e la riconsegna al presidente, il quale, in presenza dell'elettore, la pone nell'urna.

Il segretario prende nota, nella lista degli elettori, dell'avvenuta manifestazione del voto.

Nello spazio riservato all'ufficio elettorale, gli elettori sono ammessi per il tempo necessario alla manifestazione del voto.

Art. 17.

*Chiusura della votazione*

Dopo che tutti gli elettori presenti nella sala alle ore 14 hanno votato, il presidente dichiara chiusa la votazione e accerta il numero dei votanti sulla base delle indicazioni apposte dal segretario nella lista degli elettori.

La lista, firmata in ogni foglio dal presidente e da uno dei magistrati componenti l'ufficio, è chiusa in plico sigillato. In altro plico sono chiuse le schede non utilizzate, comprese quelle deteriorate. I due plichi sono immediatamente depositati nella cancelleria dell'ufficio giudiziario presso cui è costituito l'ufficio elettorale.

SEZIONE 4ª — *Operazioni di scrutinio*

Art. 18.

*Spoglio delle schede*

Ultimate le operazioni di cui all'articolo precedente, uno dei componenti del seggio estrae le schede dall'urna ad una ad una e le porge al presidente, il quale enuncia i voti. Di questi è presa nota, contemporaneamente, in apposite tabelle, da un altro componente dell'ufficio e dal segretario.

Durante tali operazioni gli elettori possono sostare nello spazio riservato all'ufficio elettorale e sollevare contestazioni sulla validità delle schede e dei voti.

Art. 19.

*Nullità delle schede e dei voti*

Sono nulle, oltre le schede bianche:

*a*) le schede non conformi al modello prescritto o prive del bollo indicato nell'art. 15, ovvero recanti scrittura o segni tali da far riconoscere l'elettore;

*b*) le schede contenenti voti a favore di un numero di magistrati eccedente quello per il quale è consentito votare secondo le indicazioni delle schede stesse.

Sono nulli i voti espressi a favore di magistrati appartenenti ad uffici non compresi nel collegio elettorale, ovvero a favore di magistrati di categoria diversa da quella per cui ha luogo la votazione.

Art. 20.

*Vidimazione di carte e schede*

Le carte relative ad osservazioni e proteste sono immediatamente vidimate con la firma del presidente dell'ufficio elettorale.

Nello stesso modo sono vidimate le schede bianche, quelle per le quali sia stata rilevata o dichiarata, a norma degli articoli seguenti, la nullità anche di singoli voti in esse contenuti e quelle contestate. Sulle schede è indicato il motivo per cui ha luogo la vidimazione.

Art. 21.

*Formazione dei plichi*

Alla fine delle operazioni, gli uffici presso i quali ha avuto luogo la votazione procedono alla formazione:

*a*) del plico contenente le carte relative ad osservazioni e proteste, le schede bianche, le schede di cui sia stata rilevata o dichiarata, a norma degli articoli seguenti, la nullità anche di singoli voti in esse contenuti, e le schede contestate;

*b*) del plico contenente le schede con voti validi e una copia delle tabelle di scrutinio.

Art. 22.

*Compiti dell'ufficio unico elettorale*

L'ufficio unico elettorale presso la Corte suprema di cassazione:

*a*) decide sulle questioni e proteste riferentisi alle operazioni di voto;

*b*) attribuisce i voti validi, dichiara le nullità e decide sulle contestazioni relative alla validità delle schede e dei voti.

Compiute tali operazioni, il presidente dell'ufficio:

*a*) proclama eletti, nel limite dei posti riservati a ciascuna categoria di eleggibili, i magistrati di corte di cassazione con ufficio direttivo e i magistrati di corte di cassazione che hanno riportato il maggior numero di voti;

*b*) comunica al Presidente del Consiglio superiore della magistratura i nomi dei magistrati eletti; uguale comunicazione è fatta agli eletti e al Ministro per la grazia e giustizia;

*c*) dispone che un esemplare del verbale delle operazioni, con annessa copia delle tabelle di scrutinio, sia immediatamente trasmesso alla segreteria del Consiglio superiore, un altro sia inviato al Ministro per la grazia e giustizia, e un terzo sia conservato nella cancelleria della Corte suprema di cassazione insieme con i plichi di cui all'articolo precedente.

Art. 23.

*Compiti degli uffici elettorali*

Gli uffici elettorali presso le corti di appello o sezioni distaccate di corte di appello e presso i tribunali:

*a*) decidono sulle questioni o proteste riferentisi alle operazioni di voto;

*b*) attribuiscono i voti validi non contestati;

*c*) rilevano le nullità e prendono atto delle contestazioni sulla validità delle schede e dei voti, riservando la decisione, in entrambi i casi, all'ufficio centrale elettorale.

Compiute tali operazioni, il presidente dell'ufficio:

*a*) incarica uno dei magistrati componenti l'ufficio di consegnare immediatamente all'ufficio centrale elet-

torale presso la corte di appello del capoluogo del collegio un esemplare del verbale delle operazioni, con copia delle tabelle di scrutinio, ed il plico di cui alla lettera *a)* dell'art. 21;

*b)* dispone che un altro esemplare del verbale sia custodito nella cancelleria dell'ufficio giudiziario presso cui ha sede l'ufficio elettorale, insieme con il plico di cui alla lettera *b)* dell'articolo citato.

### Art. 24.
*Compiti dell'ufficio centrale elettorale*

L'ufficio centrale elettorale presso la corte d'appello del capoluogo del collegio:

*a)* decide sulle questioni e proteste riferentisi alle proprie operazioni;

*b)* decide sulla validità delle schede e dei voti nei casi indicati nella lettera *c)* del primo comma dell'articolo precedente;

*c)* somma i voti attribuiti a ciascun magistrato di corte di appello e a ciascun magistrato di tribunale negli uffici elettorali del collegio;

*d)* forma il plico contenente le carte relative ad osservazioni e proteste.

Compiute tali operazioni, il presidente dell'ufficio:

*a)* proclama eletti il magistrato di corte di appello e il magistrato di tribunale che hanno riportato il maggior numero di voti;

*b)* provvede alle comunicazioni prescritte dall'articolo 22, secondo comma, lettera *b)*;

*c)* dispone che un esemplare del verbale delle operazioni, con annessa copia delle tabelle di scrutinio, sia immediatamente trasmesso alla segreteria del Consiglio superiore; un altro sia inviato al Ministro per la grazia e giustizia; e un terzo sia conservato nella cancelleria della corte di appello insieme con il plico di cui alla lettera *d)* del comma precedente e con gli atti pervenuti dagli uffici elettorali del collegio, previa ricostituzione dei plichi di cui all'art. 21, lettera *a)*.

### Art. 25.
*Verbali*

I verbali delle operazioni elettorali e dei risultati dello scrutinio sono redatti dal segretario e firmati in ciascun foglio e sottoscritti da tutti i componenti dell'ufficio.

I magistrati per i quali è stato espresso il voto sono elencati nei verbali secondo l'ordine decrescente del numero dei voti assegnati a ciascuno di essi.

## SEZIONE 5ª — *Reclami*

### Art. 26.
*Provvedimenti sui reclami*

Agli effetti della disposizione contenuta nell'art. 29 della legge, il Consiglio superiore della magistratura può richiedere, agli uffici giudiziari presso cui sono depositati, tutti gli atti relativi alle operazioni elettorali.

Il Consiglio superiore provvede alle rettifiche conseguenti all'accoglimento dei reclami.

Se annulla le operazioni di uno o più uffici elettorali, può disporre, in quanto sia necessario e limitatamente agli uffici stessi, la rinnovazione delle elezioni. Queste hanno luogo entro sessanta giorni dalla dichiarazione di nullità delle precedenti operazioni, salva l'osservanza della disposizione dell'art. 21, ultimo comma, della legge.

## CAPO II
## POSIZIONE GIURIDICA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO

### Art. 27.
*Divieto di rielezione*

Il divieto stabilito dall'art. 32 della legge vale anche per i componenti che, per qualsiasi ragione, siano cessati dalla carica prima della scadenza del quadriennio.

Parimenti un componente già eletto dai magistrati non può essere rieletto dal Parlamento per il quadriennio successivo, e viceversa.

### Art. 28.
*Cessazione dalla carica per promozione*

Il magistrato componente del Consiglio superiore, se è promosso in base a dichiarazione di promovibilità ottenuta nello scrutinio prima della elezione, ovvero in seguito a concorso la cui graduatoria sia stata formata prima della elezione stessa, cessa di far parte del Consiglio dal giorno in cui assume le nuove funzioni.

### Art. 29.
*Incompatibilità*

Se le cause di incompatibilità previste nell'art. 33, primo, secondo e quarto comma della legge, preesistono alla elezione, il componente del Consiglio superiore deve, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, comunicare la propria opzione al Presidente. Nel caso di contestazione dell'elezione, il termine resta sospeso fino alla pronunzia di cui all'art. 29, secondo comma, della legge.

Se il componente dichiara di optare per la permanenza nel Consiglio superiore, deve entro quindici giorni far cessare la causa di incompatibilità.

Se il componente non ottempera alle disposizioni dei commi precedenti, il Consiglio superiore della magistratura lo dichiara decaduto dalla carica.

Qualora le cause di incompatibilità si verifichino durante il quadriennio, il componente decade dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio superiore.

### Art. 30.
*Collocamento fuori ruolo*

I magistrati componenti del Consiglio superiore continuano a esercitare le loro funzioni negli uffici giudiziari ai quali appartengono.

Il Consiglio superiore può deliberare che i magistrati componenti elettivi siano collocati fuori del ruolo organico della magistratura, qualora debbano assolvere incarichi inerenti alle attribuzioni del Consiglio medesimo, che richiedano prestazione di attività continuativa.

## CAPO III
## ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

### Art. 31.
*Commissioni*

Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Comitato di presidenza, determina all'inizio di ogni anno il numero e le attribuzioni delle commissioni, aventi il compito di riferire al Consiglio, previste dall'art. 3 della legge, e nomina i componenti scegliendoli per due terzi fra i componenti magistrati, e per un terzo fra quelli eletti dal Parlamento.

Nomina altresì i presidenti delle commissioni indicate nel precedente comma e quello della commissione speciale di cui all'art. 11, ultimo comma, della legge.

Art. 32.

*Sostituzione dei componenti della sezione disciplinare*

Se alcuno dei componenti la sezione disciplinare, che non sia membro di diritto, cessa di far parte del Consiglio superiore, la sostituzione ha luogo mediante sorteggio dopo che il Consiglio superiore sia stato integrato a norma degli articoli 27, ultimo comma, e 39, ultimo comma, della legge. Se deve essere sostituito un componente effettivo, nel numero dei componenti del Consiglio fra i quali deve essere effettuato il sorteggio è compreso anche il componente supplente. Ove questo risulti designato come effettivo, si procede a nuovo sorteggio per la sua sostituzione.

Art. 33.

*Composizione del collegio giudicante della sezione disciplinare*

Il presidente della sezione disciplinare stabilisce mediante sorteggio, per ogni procedimento, quale dei due componenti effettivi eletti dal Parlamento debba concorrere a costituire il collegio giudicante a norma dell'art. 6 della legge. Provvede egualmente nei casi in cui, a norma dello stesso articolo, uno solo dei due magistrati di corte di cassazione componenti effettivi della sezione debba far parte del collegio.

Se manca, o è impedito, un componente effettivo che non sia membro di diritto, è chiamato a far parte del collegio il secondo componente effettivo o, in mancanza, il componente supplente della medesima categoria, salva l'applicazione dell'art. 32.

Se è sottoposto a procedimento disciplinare uno dei due magistrati di corte di cassazione con ufficio direttivo, componente della sezione disciplinare, questa è presieduta dal Presidente del Consiglio superiore ed è composta, oltre che dal Vice Presidente e dal più anziano per carica o per età dei componenti eletti dal Parlamento, dal Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, dall'altro componente con qualifica di magistrato di corte di cassazione con ufficio direttivo e dai due componenti magistrati di corte di cassazione.

Se è sottoposto a procedimento disciplinare un magistrato di corte di cassazione cui sia stato conferito uno degli uffici direttivi indicati nell'art. 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392, la sezione è presieduta dal Vice Presidente del Consiglio superiore ed è composta dal Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, dai due magistrati di corte di cassazione con ufficio direttivoilda due magistrati di corte di cassazione e da un componente eletto dal Parlamento.

Art. 34.

*Magistrati e cancellieri della segreteria*

I magistrati che costituiscono la segreteria sono posti fuori del ruolo organico della Magistratura. Alla cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo, previa deliberazione del Consiglio superiore, sentito il Ministro.

I magistrati della segreteria cessano dall'incarico alla scadenza del Consiglio superiore, ma possono essere riconfermati. Continuano tuttavia nell'incarico finchè non sono sostituiti.

I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie addetti alla segreteria del Consiglio superiore sono posti fuori delle piante organiche degli uffici giudiziari.

Art. 35.

*Attribuzioni dei segretari*

I magistrati della segreteria:

a) assistono, se richiesti, alle adunanze del Consiglio superiore e della sezione disciplinare e redigono il verbale;

b) assistono, se richiesti, alle riunioni del Comitato di presidenza e delle commissioni di cui agli articoli 3 e 11, ultimo comma, della legge;

c) esercitano ogni altra attribuzione stabilita dalla legge e dal Comitato di presidenza, ricevendo le disposizioni dal Presidente di detto Comitato.

CAPO IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Art. 36.

*Inizio del funzionamento*

Ad ogni effetto, la durata del Consiglio superiore si computa dal giorno dell'insediamento.

Art. 37.

*Adunanze*

Gli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio superiore sono comunicati preventivamente al Ministro, il quale può formulare osservazioni.

Nelle materie in cui è prescritta la relazione della commissione competente, si dà anzitutto lettura della relazione stessa, salvo che questa non sia fatta oralmente da un componente della commissione. Sono lette quindi le osservazioni del Ministro, quando questi non le esponga personalmente avvalendosi della facoltà di cui all'art. 16 della legge. Si fa poi luogo alla discussione e alla deliberazione.

Il segretario del Consiglio superiore redige il processo verbale della riunione, indicando le persone intervenute, gli argomenti trattati e, succintamente, le dichiarazioni fatte.

Il processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario. Esso è letto ed approvato nella seduta successiva.

Un estratto del verbale è trasmesso dal Comitato di presidenza al Ministro per i provvedimenti di cui all'art. 17 della legge.

Il Ministro ha facoltà di richiedere al Consiglio superiore copia degli atti in base ai quali esso emana le proprie deliberazioni.

Art. 38.

*Delega ai presidenti delle corti di appello*

La delega ai presidenti delle corti di appello per la nomina e la revoca dei conciliatori, dei vice conciliatori e dei componenti estranei alla Magistratura delle sezioni specializzate, è conferita, su conforme deliberazione del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Ministro. La delega può esser conferita per tutta la durata del Consiglio superiore.

Art. 39.

*Istanze e rapporti*

Tutte le istanze relative a materie di competenza del Consiglio superiore della magistratura, nelle quali il Ministro può fare richieste o formulare osservazioni,

possono essere rivolte o al Consiglio superiore per il tramite del Ministro, che, in tal caso, le trasmette al Consiglio con le proprie richieste od osservazioni: oppure direttamente al Consiglio superiore, che le comunica al Ministro per le sue richieste od osservazioni.

La medesima disposizione si applica ai rapporti dei capi di corte, salvo che questi non siano stati richiesti direttamente dal Consiglio superiore o dal Ministro.

Ai rapporti di carattere disciplinare si applica la disposizione dell'art. 59, primo comma.

Art. 40.

*Richieste all'Ispettorato*

Il Consiglio superiore, nel fare le sue richieste all'Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia, ne informa il Ministro, al quale può richiedere che autorizzi l'esame dei fascicoli personali dei singoli magistrati.

L'ispettore generale trasmette direttamente al Consiglio la relazione e gli atti delle inchieste promosse dal Consiglio stesso, e contemporaneamente ne invia copia al Ministro.

Art. 41.

*Relazioni annuali dei procuratori generali*

Le relazioni previste nell'art. 86 dell'ordinamento giudiziario sono inviate anche al Consiglio superiore.

La facoltà prevista nell'art. 88 dell'ordinamento giudiziario è esercitata dal Consiglio superiore.

Art. 42.

*Comunicazione delle applicazioni e delle supplenze*

I capi delle corti di appello, quando dispongono applicazioni o supplenze, ne informano il Consiglio superiore ed il Ministro.

CAPO V

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

SEZIONE 1ª — *Assunzioni e promozioni*

Art. 43.

*Concorsi*

Il concorso per la nomina a uditore giudiziario, l'esame pratico per la promozione ad aggiunto giudiziario e i concorsi per le promozioni a magistrato di corte di appello e a magistrato di corte di cassazione, su richiesta del Ministro, sono deliberati dal Consiglio superiore e indetti dal Ministro stesso.

Art. 44.

*Commissioni di concorso e di scrutinio*

La composizione delle commissioni giudicatrici è regolata dalle norme dell'ordinamento giudiziario.

Delle commissioni di concorso e di scrutinio possono far parte anche magistrati componenti del Consiglio superiore.

I componenti delle commissioni possono essere confermati anche per l'espletamento di esami e concorsi consecutivi.

Art. 45.

*Composizione delle commissioni di scrutinio*

Gli scrutini sono deliberati dal Consiglio superiore su richiesta del Ministro. Essi sono regolati dalle norme dell'ordinamento giudiziario.

La commissione di scrutinio per le promozioni alla categoria di magistrato di corte di cassazione è composta del Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, che la presiede, e di quattro magistrati di corte di cassazione, dei quali due devono ricoprire uno degli uffici direttivi indicati nell'art. 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392. Sono nominati componenti supplenti due magistrati di corte di cassazione, uno dei quali deve ricoprire uno degli uffici direttivi sopra indicati. Uno dei componenti effettivi e uno dei componenti supplenti devono appartenere al pubblico ministero.

La commissione di scrutinio per le promozioni alla categoria di magistrato di corte di appello è composta del Procuratore Generale presso la Corte suprema di cassazione, che la presiede, e di quattro magistrati di corte di cassazione. Sono nominati componenti supplenti due magistrati di corte di cassazione. Uno dei componenti effettivi e uno dei componenti supplenti devono appartenere al pubblico ministero.

Art. 46.

*Ammissione al concorso per uditore giudiziario.*

Il giudizio sull'ammissione al concorso per uditore giudiziario, previsto nell'art. 124, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario, spetta al Consiglio superiore.

Art. 47.

*Nomina a uditore giudiziario*

La facoltà prevista nell'art. 127, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario è esercitata dal Consiglio superiore su richiesta del Ministro.

Art. 48.

*Tirocinio giudiziario*

Le norme per il tirocinio degli uditori, previste nell'art. 129, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario, sono determinate dal Consiglio superiore sentito il Ministro.

Art. 49.

*Ammissione all'esame per aggiunto giudiziario*

L'ammissione all'esame pratico per la promozione ad aggiunto giudiziario, a norma dell'art. 132 dell'ordinamento giudiziario, è deliberata dal Consiglio superiore su parere motivato dei capi della corte di appello.

Art. 50.

*Promozione a magistrato di tribunale*

La promozione alla categoria di magistrato di tribunale, prevista nell'art. 139 dell'ordinamento giudiziario, è disposta su parere motivato del Consiglio giudiziario presso la corte di appello del distretto di residenza.

Il parere è comunicato all'interessato e al Ministro. L'interessato, in caso di parere contrario, ha facoltà di presentare deduzioni al Consiglio superiore, entro trenta giorni dalla comunicazione; il Ministro può formulare in ogni caso osservazioni a norma dell'art. 11 della legge.

Art. 51.

*Ammissione al concorso per magistrato di corte di appello*

L'ammissione al concorso per la promozione a magistrato di corte di appello è deliberata dal Consiglio superiore su parere motivato del Consiglio giudiziario.

Il parere è comunicato all'interessato ed al Ministro. L'interessato, in caso di parere contrario, ha facoltà di

presentare deduzioni al Consiglio superiore, entro quindici giorni dalla comunicazione; il Ministro può formulare in ogni caso osservazioni a norma dell'art. 11 della legge.

Per i magistrati che prestano servizio presso il Ministero di grazia e giustizia il parere per l'ammissione al concorso è riservato al Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 52.
*Produzione dei titoli nei concorsi e negli scrutini*

La determinazione del periodo al quale debbono riferirsi i lavori giudiziari a norma dell'art. 158, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, spetta al Consiglio superiore. Il provvedimento previsto dal terzo comma è adottato dal Comitato di presidenza.

Le stesse disposizioni si applicano per la determinazione dei periodi previsti negli articoli 163, secondo comma, e 164, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario.

Art. 53.
*Ordine delle promozioni per scrutinio*

La facoltà, prevista nell'art. 172, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di derogare all'ordine delle promozioni quando ricorrono speciali esigenze di servizio, spetta al Consiglio superiore della magistratura

Art. 54.
*Reclami e ricorsi*

Scaduto il termine di trenta giorni indicato nell'articolo 12 della legge, il Consiglio superiore prende in esame i reclami proposti, ed entro i trenta giorni successivi approva la graduatoria quando non vi riscontra violazioni di legge.

Alle decisioni del Consiglio superiore sui ricorsi previsti nell'art. 13 della legge si applica la disposizione dell'art. 167, settimo comma, dell'ordinamento giudiziario.

I magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore che abbiano fatto parte di commissioni di concorso o di scrutinio non possono partecipare alle deliberazioni del Consiglio sui reclami e sui ricorsi proposti, a norma degli articoli 12 e 13 della legge, avverso gli atti e le deliberazioni delle commissioni stesse.

SEZIONE 2ª — *Guarentigie e disciplina*

Art. 55.
*Provvedimenti in materia di inamovibilità*

I provvedimenti previsti negli articoli 2, secondo comma, e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della Magistratura, sono adottati in conformità di deliberazione motivata del Consiglio superiore, osservate le formalità prescritte dall'articolo 4 dello stesso decreto.

Nei casi previsti nel quarto e quinto comma dell'art. 3 sopra citato non è richiesto il parere del Consiglio giudiziario.

Art. 56.
*Poteri di sorveglianza del Ministro*

Per l'esercizio dell'azione disciplinare, per l'organizzazione del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nonchè per l'esercizio di ogni altra attribuzione riservatagli dalla legge, il Ministro esercita la sorveglianza su tutti gli uffici giudiziari e può chiedere ai capi di corte informazioni sul conto di singoli magistrati.

Art. 57.
*Sospensione provvisoria del magistrato in sede disciplinare*

Nella ipotesi prevista nell'art. 30, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, i provvedimenti ivi indicati sono adottati dalla sezione disciplinare, su richiesta del Ministro o del pubblico ministero.

Art. 58.
*Sospensione provvisoria del magistrato sottoposto a procedimento penale*

I provvedimenti previsti nell'art. 31, terzo e quarto comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sono adottati in conformità di deliberazione della sezione disciplinare su richiesta del Ministro o del pubblico ministero.

Art. 59.
*Azione disciplinare*

I rapporti relativi a fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare sono trasmessi al Ministro e al Procuratore Generale presso la Corte suprema di cassazione.

Il Ministro promuove l'azione disciplinare mediante richiesta al Procuratore Generale presso la Corte suprema di cassazione.

Il Procuratore Generale inizia l'azione disciplinare richiedendo al Consiglio superiore della magistratura l'istruzione formale, ovvero comunicando allo stesso Consiglio che procede con istruzione sommaria.

Il Procuratore Generale, quando intende promuovere l'azione disciplinare avvalendosi della facoltà attribuitagli dall'art. 14 della legge, ne dà notizia al Ministro dieci giorni prima, indicando sommariamente i fatti per i quali intende procedere. Il Ministro, se ritiene che l'azione disciplinare debba essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al Procuratore Generale anche dopo l'inizio dell'azione stessa.

La comunicazione preventiva di cui al comma precedente non è richiesta quando il Procuratore Generale contesta o chiede che siano contestati nuovi fatti durante il corso dell'istruzione.

Degli atti compiuti dalla sezione disciplinare è trasmessa copia al Ministro.

Art. 60.
*Ricorso avverso le decisioni della sezione disciplinare*

Il ricorso previsto nell'art. 17, ultimo comma, della legge, può essere proposto alle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione dal Ministro per la grazia e giustizia, dal Procuratore Generale presso la stessa Corte e dall'incolpato, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento disciplinare in copia integrale.

Art. 61.
*Provvedimenti disciplinari. Esecuzione*

E' abolita la facoltà prevista nell'art. 20, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

Le decisioni disciplinari con cui è inflitto l'ammonimento o la censura sono eseguite nelle forme rispettivamente previste negli articoli 20 e 21 del decreto citato nel comma precedente. Copia del verbale è trasmessa al Consiglio superiore e al Ministro.

Le decisioni che infliggono la perdita della anzianità, la rimozione o la destituzione sono eseguite mediante decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro.

Art. 62.

*Revisione del procedimento disciplinare*

Il potere di chiedere la revisione del procedimento disciplinare, previsto nell'art. 37, sesto comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, può essere esercitato anche dal Procuratore Generale presso la Corte suprema di cassazione.

SEZIONE 3ª — *Attribuzioni particolari*

Art. 63.

*Competenza del Consiglio e del Ministro in ordine a particolari provvedimenti*

I provvedimenti previsti negli articoli 7, 12, secondo comma, 37 e 112 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono adottati, su richiesta del Ministro, con l'osservanza delle forme previste nell'art. 17 della legge.

Restano ferme le facoltà attribuite al Ministro negli articoli 10 e 162, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, e quelle attribuite ai capi di corte in materia di applicazioni e di supplenze a norma dello stesso ordinamento e dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 232.

Art. 64.

*Autorizzazione alle funzioni di arbitro*

L'autorizzazione prevista nell'art. 16, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario è concessa dal Consiglio superiore che ne informa il Ministro.

Art. 65.

*Incompatibilità per vincoli di parentela o di affinità*

La valutazione prevista nell'art. 19, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, spetta al Consiglio superiore.

TITOLO SECONDO

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE TRANSITORIO E FINALE

Art. 66.

*Elezioni*

Nella prima attuazione della legge:

*a*) le attribuzioni di cui all'art. 18, numeri 1 e 2, della legge sono esercitate dal Ministro per la grazia e giustizia;

*b*) la comunicazione prescritta dagli articoli 22, secondo comma, lettera *b*), e 24, secondo comma, lettera *b*), è fatta al Presidente della Repubblica;

*c*) l'esemplare del verbale da trasmettersi alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura a norma degli articoli 22, secondo comma, lettera *c*), e 24, secondo comma, lettera *c*), è inviato alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura costituito a norma del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, che ne curerà la trasmissione alla nuova segreteria.

Art. 67

*Segreteria*

Le attribuzioni di segreteria sono esercitate dalla segreteria dell'attuale Consiglio superiore fino all'entrata in funzione della segreteria del nuovo Consiglio.

Art. 68.

*Revisione dello scrutinio*

Contro le deliberazioni delle sezioni dell'attuale Consiglio superiore relative agli scrutini, l'interessato, se alla data dell'insediamento del nuovo Consiglio non ha proposto istanza di revisione, ha facoltà di proporre al Consiglio superiore il ricorso previsto nell'art. 13 della legge, purchè non sia scaduto il termine previsto nell'art. 167, sesto comma, dell'ordinamento giudiziario.

Il Ministro, se non ha già chiesto la revisione, ha facoltà di proporre ricorso; in tal caso il termine previsto nell'art. 13, secondo comma, della legge, decorre dalla data di insediamento del nuovo Consiglio.

Se è stata proposta l'istanza di revisione dal Ministro o dall'interessato, su di essa delibera il nuovo Consiglio superiore.

Fuori dei casi indicati nei commi precedenti, le deliberazioni e gli elenchi relativi agli scrutini restano fermi.

Art. 69.

*Assunzioni e promozioni dei magistrati per concorso*

Le commissioni esaminatrici dei concorsi per le assunzioni e le promozioni e quella per gli esami di aggiunto giudiziario, già nominate alla data dell'insediamento del nuovo Consiglio, restano in funzione. Alle graduatorie da esse formate si applica la disposizione dell'art. 12 della legge.

Art. 70.

*Giudizi disciplinari in corso*

La cognizione dei procedimenti disciplinari in corso alla data di insediamento del nuovo Consiglio superiore è devoluta alla sezione disciplinare, ferma restando la validità degli atti già compiuti.

Art. 71.

*Ricorsi in materia disciplinare*

Se alla data dell'insediamento del nuovo Consiglio superiore non è stato proposto ricorso contro le decisioni dei Consigli giudiziari costituiti in tribunali disciplinari e non sono scaduti i termini previsti nell'articolo 37 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, il ricorso può essere proposto alla sezione disciplinare del nuovo Consiglio superiore.

Art. 72.

*Revisione del procedimento disciplinare*

I giudizi di revisione previsti nell'art. 37, sesto comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sono devoluti alla sezione disciplinare del nuovo Consiglio superiore.

Art. 73.

*Esecuzione dei provvedimenti disciplinari*

Le decisioni definitive dei Consigli giudiziari costituiti in tribunali disciplinari e della Corte disciplinare, che alla data dell'insediamento del nuovo Consiglio non hanno avuto esecuzione, sono eseguite nelle forme previste dall'art. 61.

Art. 74.

*Entrata in vigore del presente decreto*

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1958

GRONCHI

FANFANI — GONELLA — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1958*
*Atti del Governo, registro n.* 114, *foglio n.* 55. — RELLEVA

TABELLA A

**Collegi elettorali per l'elezione dei magistrati di corte di appello e dei magistrati di tribunale**

| Numero del collegio | DISTRETTI DI CORTE DI APPELLO COMPRESI IN CIASCUN COLLEGIO | Capoluogo del collegio | Numero dei magistrati compresi in ciascun collegio | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Magistrati di Corte di appello | Magistrati di tribunale |
| 1 | Genova, Torino, Milano, Brescia | Milano | 345 | 831 |
| 2 | Venezia, Trento, Trieste, Bologna, Firenze, Ancona, L'Aquila, Perugia | Bologna | 368 | 943 |
| 3 | Roma, Palermo, Messina, Catania, Caltanissetta, Cagliari | Roma | 404 | 954 |
| 4 | Napoli, Bari, Lecce, Potenza, Catanzaro | Napoli | 324 | 970 |

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
GONELLA

MOD. A (rosa)

Scheda per la manifestazione del voto da parte dei magistrati di corte di cassazione.

**Elezione del Consiglio superiore della magistratura**

(1)

VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI COMPONENTI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA DEI MAGISTRATI DI CORTE DI CASSAZIONE

*Magistrati di corte di cassazione con ufficio direttivo*

1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 . . . . . . . . . . . . . . . . .

*Magistrati di corte di cassazione*

1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 . . . . . . . . . . . . . . . . .

AVVERTENZA

Ciascun magistrato di corte di cassazione ha facoltà di votare per non più di 3 magistrati di corte di cassazione con ufficio direttivo e per non più di 6 magistrati di corte di cassazione.

Agli effetti della elezione, per magistrati di corte di cassazione con ufficio direttivo si intendono il Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, i Presidenti delle corti di appello e i Procuratori generali presso le stesse corti, i Presidenti di sezione della Corte suprema di cassazione e gli Avvocati generali presso la Corte medesima.

Per l'espressione del voto occorre indicare il cognome e il nome del magistrato e, in caso di omonimie nell'ambito della stessa categoria, anche l'ufficio cui esso è addetto.

---

(1) Indicare il giorno in cui deve aver luogo la votazione.

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
GONELLA

Mod. *B* (verde)

Scheda per la manifestazione del voto da parte dei magistrati di corte di appello.

PRIMO (1) COLLEGIO

( ) (2)

**Elezione del Consiglio superiore della magistratura**

(3)

VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI COMPONENTI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA DEI MAGISTRATI DI CORTE D'APPELLO

1 . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 . . . . . . . . . . . . . . . . .

AVVERTENZA

Ciascun magistrato di corte di appello ha facoltà di votare per non più di due magistrati di corte di appello facenti parte di uffici compresi nel collegio elettorale.

Per l'espressione del voto occorre indicare il cognome e il nome del magistrato e, in caso di omonimie nell'ambito della stessa categoria e dello stesso collegio, anche l'ufficio cui esso è addetto.

(1) Oppure: secondo, terzo, quarto.

(2) Indicare i capoluoghi dei distretti di corte di appello compresi nel collegio

(3) Indicare il giorno in cui deve aver luogo la votazione.

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
GONELLA

Mod. *C* (bianco)

Scheda per la manifestazione del voto da parte dei magistrati di tribunale e degli aggiunti giudiziari.

PRIMO (1) COLLEGIO

( ) (2)

**Elezione del Consiglio superiore della magistratura**

(3)

VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI COMPONENTI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA DEI MAGISTRATI DI TRIBUNALE

1 . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 . . . . . . . . . . . . . . . . .

AVVERTENZA

Ciascun magistrato di tribunale o aggiunto giudiziario ha facoltà di votare per non più di due magistrati di tribunale (con almeno quattro anni di anzianità dalla promozione a tale categoria) facenti parte di uffici compresi nel collegio elettorale.

Per l'espressione del voto occorre indicare il cognome e il nome del magistrato e, in caso di omonimie nell'ambito della stessa categoria e dello stesso collegio, anche l'ufficio cui esso è addetto.

(1) Oppure: secondo, terzo, quarto.

(2) Indicare i capoluoghi dei distretti di corte di appello compresi nel collegio

(3) Indicare il giorno in cui deve aver luogo la votazione.

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1958, n. 917.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola tecnica statale commerciale « Nicolò Gallo » con annessa Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale di Porto Empedocle.**

N. 917. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola tecnica statale commerciale « Nicolò Gallo » con annessa Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale di Porto Empedocle viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1958*
*Atti del Governo, registro n.* 114, *foglio n* 50 — RELLEVA

---

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1958.

**Approvazione di alcune condizioni di polizza per il caso d'invalidità, presentate dalla Compagnia anonima di assicurazioni di Torino, con sede in Torino.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere la approvazione di alcune condizioni particolari di polizza per il caso d'invalidità;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato le seguenti condizioni particolari di polizza per il caso di invalidità presentate dalla Compagnia anonima di assicurazioni di Torino, con sede in Torino:

Condizioni particolari di polizza per l'esenzione dal pagamento dei premi in caso di invalidità;

Condizioni particolari di polizza per l'esenzione dal pagamento dei premi e la corresponsione di una rendita in caso di invalidità.

Roma, addì 28 agosto 1958

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4921)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1958.

**Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese di assicurazione « L'Abeille », con sede in Milano.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese di assicurazione « L'Abeille », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione della tariffa di assicurazione sulla vita e delle condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa e le relative condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese di assicurazione « L'Abeille », con sede in Milano:

Tariffa relativa alla assicurazione temporanea, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato avvenga entro l'anno di durata contrattuale.

Roma, addì 28 agosto 1958

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4920)

---

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1958.

**Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di alcuni tassi di premio relativi a tariffe attualmente in vigore, presentati dalla Società Fondo Assicurativo tra Agricoltori (F.A.T.A.), con sede in Roma.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società Fondo Assicurativo tra Agricoltori (F.A.T.A.), con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita e di alcuni tassi di premio relativi a tariffe attualmente in vigore non compresi nel decreto Ministeriale 15 settembre 1954;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, ed alcuni tassi di premio relative alle tariffe 21 e 52 di rendita vitalizia differita senza e con controassicurazione attualmente in vigore, presentati dalla Società Fondo Assicurativo tra Agricoltori (F.A.T.A.), con sede in Roma;

Tariffa n. 03-2t, relativa all'assicurazione mista su due teste a premio annuo di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita per entrambi gli assicurati se saranno allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di premorienza di uno dei due assicurati.

Roma, addì 9 settembre 1958

*Il Ministro*: Bo

(4922)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1958, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 26 marzo 1957 dal dott. Michele Caracciolo di Brienza avverso la nota 1° dicembre 1956 del Ministero di grazia e giustizia, con la quale gli veniva comunicato che egli, ai sensi dell'art 203 dell'ordinamento giudiziario, era confermato in aspettativa per mesi quattro, dal 30 agosto 1956, senza assegni, per non aver accettato una delle sedi offertegli.

(5032)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

### Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Sacchi Pierino di Luigi, già esercente in Milano, via Altaguardia n 10 Tali marchi erano contrassegnati col n. 146-MI.

(4964)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(1ª *pubblicazione*). Avviso n 11

In applicazione dell'art 4 del decreto legislativo 23 gennaio 1958, n 8, dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunciato lo smarrimento dei seguenti titoli provvisori dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

| | | |
|---|---|---|
| n 257480 | di L. | 50 000 |
| » 441379 | » » | 100 000 |
| Totale | L. | 150 000 |

rilasciati dalla Sezione di tesoreria provinciale di Milano e denunciati smarriti da Mimidian Michele, nato ad Istambul l'8 luglio 1907 e domiciliato a Milano via Bellincione n 10.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 17 settembre 1958

*Il direttore generale* SCIPIONE

(5000)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - *PORTAFOGLIO DELLO STATO*

N. 219

### Corso dei cambi del 24 settembre 1958 presso le sottoindicate Borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,76 | 624,75 | 624,735 | 624,75 | 624,73 | 624,76 | 624,755 | 624,75 | 624,75 | 624,75 |
| $ Can | 641,75 | 640,80 | 640,50 | 640,25 | 641 — | 641,55 | 640,375 | 641,60 | 641,62 | 640,50 |
| Fr Sv. lib | 145,79 | 145,79 | 145,795 | 145,7925 | 145,77 | 145,80 | 145,795 | 145,795 | 145,79 | 145,79 |
| Kr D. | 90,15 | 90,135 | 90,14 | 90,18 | 90,10 | 90,15 | 90,155 | 90,15 | 90,16 | 90,15 |
| Kr N. | 87,14 | 87,12 | 87,14 | 87,155 | 87,10 | 87,15 | 87,13 | 87,10 | 87,15 | 87,15 |
| Kr Sv. | 120,39 | 120,37 | 120,37 | 120,39 | 120,30 | 120,40 | 120,37 | 120,40 | 120,40 | 120,40 |
| Fol | 164,99 | 164,99 | 165,03 | 165,035 | 164,95 | 165 — | 164,99 | 164,90 | 165 — | 165 — |
| Fr B | 12,50 | 12,52 | 12,526 | 12,5225 | 12,5175 | 12,50 | 12,51875 | 12,52 | 12,51 | 12,52 |
| Fr Fr. | 148,24 | 148,22 | 148,26 | 148,28 | 148,20 | 148,25 | 148,24 | 148,21 | 148,23 | 148,20 |
| Fr Sv. acc | 142,82 | 142,78 | 142,80 | 142,82 | 142,80 | 142,80 | 142,80 | 142,75 | 142,80 | 142,80 |
| Lst | 1742,85 | 1742,65 | 1743,25 | 1742,875 | 1742,50 | 1742 — | 1742,50 | 1742,50 | 1742,75 | 1742,50 |
| Dm occ | 149,05 | 149,16 | 149,13 | 149,14 | 149,10 | 149,10 | 149,095 | 149,05 | 149,09 | 149,12 |
| Scell Aust. | 24,06 | 24,07 | 24,075 | 24,08375 | 24 — | 24 — | 24,075 | 24,05 | 24,07 | 24,08 |

### Media dei titoli del 24 settembre 1958

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 71,55 |
| Id 3,50 % 1902 | 67,20 |
| Id 5 % 1935 | 99,525 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 85,40 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 83,80 |
| Id 5 % (Ricostruzione) | 96,275 |
| Id 5 % (Riforma fondiaria) | 92,075 |
| Id. 5 % 1936 | 98,75 |
| Id 5 % (Città di Trieste) | 91,475 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 91,45 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 103,025 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1960) | 100,475 |
| Id 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 100,20 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 99,55 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1963) | 99,10 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1964) | 99 — |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1965) | 98,925 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1966) | 99,075 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 24 settembre 1958

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,752 |
| 1 Dollaro canadese | 640,312 |
| 1 Franco svizzero lib | 145,794 |
| 1 Corona danese | 90,167 |
| 1 Corona norvegese | 87,142 |
| 1 Corona svedese | 120,38 |
| 1 Fiorino olandese | 165,012 |
| 1 Franco belga | 12,521 |
| 100 Franchi francesi | 148,26 |
| 1 Franco svizzero acc. | 142,81 |
| 1 Lira sterlina | 1742,687 |
| 1 Marco germanico | 149,117 |
| 1 Scellino austriaco | 24,079 |

# CONCORSI ED ESAMI

## PREFETTURA DI NUORO

**Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visti gli atti relativi al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro bandito con decreto prefettizio n. 1013/San. del 14 gennaio 1958;

Vista la graduatoria delle concorrenti riconosciute idonee in detto concorso ostetrico formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto prefettizio n. 12100/San. del 22 aprile 1958;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi per sanitari addetti al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti riconosciute idonee nel concorso di cui in epigrafe:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Galli Licia | punti | 61,493 | su 100 |
| 2. Pavani Bruna | » | 57,693 | » |
| 3. Acciai Anna | » | 56,781 | » |
| 4. Zicca Regina | » | 54,200 | » |
| 5. Goretti Anselmina | » | 54,000 | » |
| 6. Moscioni Mafalda | » | 53,337 | » |
| 7. Pietrini Lina | » | 53,206 | » |
| 8. Anderlini Argia | » | 52,987 | » |
| 9. Favalli Almerina | » | 52,444 | » |
| 10. Zini Iside | » | 51,825 | » |
| 11. Beduschi Fanny | » | 51,450 | » |
| 12. Gardella Maria | » | 51,250 | » |
| 13. Cervi Marsilia | » | 51,125 | » |
| 14. Simoni Giulia | » | 50,875 | » |
| 15. Giacobazzi Carmen | » | 50,462 | » |
| 16. Bassi Andreasi Bruna | » | 49,937 | » |
| 17. D'Aquale Emma | » | 49,850 | » |
| 18. Braga Piera | » | 49,831 | » |
| 19. Gavioli Liliana | » | 49,625 | » |
| 20. Manzini Clara | » | 49,375 | » |
| 21. Portas Maria | » | 49,250 | » |
| 22. Ferrari Regina | » | 48,425 | » |
| 23. Moretti Nives | » | 48,250 | » |
| 24. Casadio Gaddoni Ornella | » | 48,187 | » |
| 25. Palmisano Anna | » | 47,775 | » |
| 26. Tagliapietra Luigia | » | 47,687 | » |
| 27. Rossi Maria Rosa | » | 47,618 | » |
| 28. Visentini Maria | » | 47,562 | » |
| 29 Bianchini Alba | » | 46,850 | » |
| 30. Daolio Marisa | » | 46,781 | » |
| 31 Baldoni Elda | punti | 46,312 | su 100 |
| 32. Saba Maddalena | » | 46,187 | » |
| 33. Pisci Maria Maddalena | » | 45,818 | » |
| 34. Fannis Amelia | » | 45,750 | » |
| 35. Alterio Giovanna | » | 45,437 | » |
| 36. Usai Paola | » | 45,162 | » |
| 37. Fanti Rina | » | 44,531 | » |
| 38. Mariani Delfina | » | 43,975 | » |
| 39. Melis Stefana | » | 42,906 | » |
| 40. Preziosi Lina, più anziana di età | » | 42,750 | » |
| 41. Boi Grazia | » | 42,750 | » |
| 42. Boncinelli Mara | » | 41,125 | » |
| 43. Bastanti Giuseppina | » | 40,375 | » |
| 44. Argielas Vincenza | » | 39,562 | » |
| 45. Mattioli Ivonne | » | 36,000 | » |

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto dell'11 marzo 1935, n. 281 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna », ed affisso per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 1° settembre 1958

*Il Prefetto*

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visto il proprio odierno decreto di pari numero, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia, bandito con decreto prefettizio n. 1013/San. del 14 gennaio 1958,

Vista l'indicazione delle sedi in ordine di preferenza fatta da ogni candidata risultata idonea;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti risultate idonee sono dichiarate vincitrici delle sedi a fianco di ciascuna indicata:

1) Galli Licia: Lanusei;
2) Pavani Bruna. Escalaplano;
3) Acciai Anna: consorzio Suni-Flussio-Tinnura-Sagama;
4) Zicca Regina: Posada,
5) Goretti Anselmina: Sarule;
6) Moscioni Mafalda: Lula;
7) Pietrini Lina: consorzio Austis-Teti;
8) Anderlini Argia: Osini.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto dell'11 marzo 1935, n. 281 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna », ed affisso per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Nuoro e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 1° settembre 1958

*Il Prefetto*

**(4935)**

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.